

ALLEGATO A AL N. 108540 DI REP.

N. 11605 Progr.

S T A T U T O

DENOMINAZIONE=OGGETTO=SEDE=DURATA

1) E' costituita una Società a Responsabilità Limitata con la denominazione:

"Centro Intercomunale Elaborazione Dati S.r.l.", in sigla <<C.I.E.D. S.r.l.>>

2) La Società ha per oggetto:

* Lo studio, la progettazione e lo sviluppo di sistemi informativi, in particolare per gli Enti Pubblici in conformità con le tecniche più evolute, le norme e agli standard di legge.

* L'assistenza e la consulenza, in particolare agli Enti Pubblici, in ogni fase del processo di informatizzazione e in ogni settore: software, hardware e di connettività.

* L'installazione di nuovi programmi, la costruzione di data base, l'acquisizione di dati attraverso studi e rilevazioni, ricerche, accertamenti, eccetera.

* La prestazione di servizi di elaborazione dati, trattamento dati, rilevazione dati e attività di supporto, in particolare agli Enti Pubblici per le gestioni di sportello.

* L'organizzazione e la gestione di corsi di formazione in particolare per gli Enti Pubblici e per tutti i settori della Pubblica Amministrazione.

* La commercializzazione di prodotti (hardware) e programmi (software) connessi coi processi di informatizzazione e trattamento dati.

* La prestazione dei servizi tecnico commerciali connessi o ausiliari allo svolgimento delle predette attività.

Essa può compiere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresi il rilascio di avalli, fidejussioni e di ogni altra garanzia, anche reale, anche per debiti di terzi, nonché l'assunzione, sia direttamente che indirettamente, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

3) La Società ha sede in Vimercate (MI).

L'Organo competente ha facoltà di istituire altrove sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle.

Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci.

4) La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata.

CAPITALE

5) Il capitale è determinato in Euro 180.001,80= (centoottantamilauno virgola ottanta), ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 C.C.

Il capitale sociale è suddiviso tra enti pubblici e enti privati dotati di personalità giuridica.

6) I versamenti sulle quote sono richiesti dall'Amministrazione nei termini e modi che reputa convenienti.

A carico dei Soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua del saggio legale fermo il disposto dell'art. 2466 del Codice Civile.

7) L'Assemblea può deliberare la riduzione di capitale, nei limiti di legge, anche mediante assegnazione a singoli Soci o gruppi di Soci di determinate attività sociali.

Nell'ipotesi di cui all'art. 2482 bis c.c., può essere omesso il deposito, presso la sede sociale, della documentazione prevista dal secondo comma di detta norma.

CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI

8) Previa decisione dell'Assemblea dei soci, assunta con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale, possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare, oltre al denaro, beni in natura, crediti, prestazioni di opere o di servizi a favore della Società.

La prestazione d'opera o di servizi può essere garantita anche a mezzo di versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro presso la Società.

9) Salvo diversa decisione dell'Assemblea dei soci, comportante modifica statutaria ex art. 2480 C.C., assunta con la maggioranza dei 2/3 del capitale sociale, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

TITOLI DI DEBITO

10) La Società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell'Assemblea adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli si applica l'art. 2483, comma 2 C.C.

DIRITTI DEI SOCI

11) I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Con decisione dell'Assemblea dei soci, comportante modifica statutaria ex art. 2480 C.C., assunta con la maggioranza dei 2/3 del capitale sociale, possono essere attribuiti a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della Società o la distribuzione degli utili.

Tali diritti possono essere modificati con decisione dell'Assemblea dei soci assunta con la medesima maggioranza di cui al comma precedente, salvo il diritto di recesso ex art. 2473 C.C.

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE - PRELAZIONE

12) Le quote sociali sono trasferibili nel rispetto di quanto segue:

a) Il socio che intenda alienare per atto tra vivi le proprie quote deve offrirle in prelazione agli altri soci comunicando loro a mezzo di lettera raccomandata r.r. i termini e le condizioni dell'offerta di vendita e il nome del promissario acquirente.

b) Qualora entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione la prelazione non venga esercitata per l'intera partecipazione offerta in vendita, il socio potrà cedere, entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine di trenta giorni, le quote alle stesse condizioni ed al promissario acquirente indicati nella comunicazione di offerta ai soci.

c) Se, in qualsiasi momento successivo alla scadenza di tale termine di sessanta giorni, il socio desiderasse vendere tutte o parte delle proprie quote a terzi, dovrà di nuovo offrire le quote agli altri soci, con le modalità previste nel paragrafo a).

d) I Soci potranno esercitare la prelazione in proporzione alle quote possedute. Le quote non acquistate dai Soci che non vogliano esercitare la prelazione, si intendono offerte, nelle medesime proporzioni, ai Soci che intendono esercitarla.

e) Se il Socio o i Soci che intendono esercitare la prelazione non sono d'accordo sul prezzo offerto, lo stesso verrà determinato da un perito nominato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Collegio Arbitrale di cui all'art. 39 dello Statuto, la cui valutazione sarà vincolante per entrambe le parti.

Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti che avvengono a favore di altri soci.

f) l'intestazione a e la disintestazione da Società fiduciarie non costituisce atto traslativo della proprietà e non genera pertanto diritto di prelazione a favore degli altri soci.

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della Società e dei soci cosicché la Società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci.

13) Quando l'intera partecipazione risulta appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'art. 2470 C.C., devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

ASSEMBLEE

14) Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art. 2479-bis del codice civile e di quanto disposto dal presente statuto.

L'Assemblea rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, in Italia e nei Paesi dell'Unione Europea.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

15) Il diritto di voto spetta a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

16) Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'Amministrazione con lettera raccomandata inviata ai soci o consegnata a mano ovvero a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica (e comunque con mezzi che consentano la verifica della ricezione) almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, all'ultimo domicilio risultante dal libro dei soci. La convocazione a mezzo telefax o posta elettronica potrà essere effettuata a condizione che i soci abbiano chiesto di annotare a libro soci il numero telefax o l'indirizzo di posta elettronica.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza qualora la prima vada deserta.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra qualora siavi rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e i Sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

17) Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci.

18) Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona a' sensi di Legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea anche per delega.

19) L'Assemblea è presieduta dall'Unico Amministratore ovvero dal Presidente del Consiglio, in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

20) Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario anche non Socio e, se del caso, da due scrutatori scelti tra i Soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale,

firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di Legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio. L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
- 21) Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono valide con le presenze e le maggioranze stabilite dall'art. 2368 Codice Civile, e, in caso di seconda convocazione, dall'art. 2369 Codice Civile, ad esclusione delle deliberazioni per le decisioni previste dagli articoli 8, 9, 10 ed 11.

AMMINISTRAZIONE

22) La Società è amministrata, secondo quanto deliberato dall'Assemblea, da un Unico Amministratore ovvero da un Consiglio composto da due a tre membri anche non Soci, eletti dall'Assemblea per il periodo che la stessa determina all'atto della nomina o, in mancanza, sino a dimissioni o revoca.

Agli Amministratori, in ragione del loro Ufficio, compete il rimborso delle spese sostenute, purché documentate.

L'Assemblea può altresì stabilire a loro favore:

- un compenso in misura fissa annuale;
- una partecipazione agli utili di esercizio da determinarsi di volta in volta in sede di approvazione del bilancio annuale. Detta partecipazione verrà stabilita in percentuale sugli utili risultanti al netto delle imposte dirette di competenza dell'esercizio e non potrà superare il 50% degli utili stessi;
- una indennità di fine rapporto, mediante accantonamenti periodici, rapportata ai compensi fissi o ad una percentuale degli stessi.

I compensi degli Amministratori investiti di particolari cariche sono determinati dal Consiglio di Amministrazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

23) Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende scaduto l'intero Consiglio e deve convocarsi senza ritardo l'assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.

Qualora il Consiglio sia composto da due membri, in caso di disaccordo sulla revoca dell'Amministratore Delegato, si intende decaduto l'intero Consiglio.

24) Il Consiglio, ove non abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente anche un Vice-Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento, nonché un Segretario anche estraneo.

25) Il Consiglio si raduna sia presso la sede della Società sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

26) Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e nei casi di urgenza con telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima.

27) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le riunioni del Consiglio sono presiedute da un Amministratore designato, di volta in volta, dagli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

28) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che la Legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

UNICO AMMINISTRATORE

29) L'Amministratore Unico è investito, per la gestione della Società, di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che per Statuto spettano al Consiglio di Amministrazione.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

30) All'Unico Amministratore ovvero al Presidente del Consiglio od a chi ne fa le veci è attribuita la rappresentanza legale della Società.

Il Presidente del Consiglio potrà dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio ogni qualvolta non siasi deliberato diversamente.

L'Unico Amministratore ovvero il Presidente o chi ne fa le veci rappresenta la Società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo Avvocati e Procuratori alle liti.

31) Il Consiglio, nei limiti di legge, può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati, fissandone le attribuzioni e retribuzioni a norma di Legge.

Qualora il Consiglio non determini le attribuzioni del o degli Amministratori Delegati, essi hanno, con firma libera, la rappresentanza generale della Società a norma dell'art. 2475 bis C.C.

Il Consiglio ovvero l'Unico Amministratore può pure nominare Direttori, nonché Istitori, Procuratori ad negotia e mandatarî in genere conferendo loro la rappresentanza della Società per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

COLLEGIO SINDACALE

32) Quando obbligatorio per Legge, l'Assemblea, ai sensi dell'art. 2477 C.C., nomina il Collegio Sindacale, che ha anche funzioni di controllo contabile; in tal caso tutti i Sindaci dovranno essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Giustizia.

BILANCIO ED UTILI

33) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del Bilancio sociale a norma di Legge.

L'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dall'Amministrazione entro centoventi giorni o, quando ricorrano le ipotesi di cui all'art. 2364, secondo comma, C.C., entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

34) Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% per la Riserva Legale, fino al limite di Legge, vengono attribuiti al capitale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

35) Il pagamento degli utili è effettuato presso le casse designate dall'Amministrazione a decorrere dal giorno annualmente fissato dall'Amministrazione stessa.

36) Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della Società.

37) La Società potrà raccogliere dai Soci fondi e finanziamenti, fruttiferi o infruttiferi, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia.

SCIoglimento

38) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

39) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Milano.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio Arbitrale.


Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge.

F.TO SILVIO ENRICO CHIAPPELLA

F.TO VITTORIO MEDA NOTAIO

COPIA CONFORME DELL'ALLEGATO "A" AL MIO ROGITO
N. 108540/11605 DI REP. IN DATA 24-7-07,
REGISTRATO A MILANO IL 26-7-07 AL N. 15336,
SERIE 1 T.

MILANO, 13 NOVEMBRE 2007



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular notary seal. The seal contains the text "VITTORIO DI GIUSEPPE NOTARIO IN MILANO" around the perimeter and "1863" at the bottom. The signature is written in a cursive style.